

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2860 del 17/08/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA TECTUBI RACCORDI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE RACCORDI, SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PODENZANO, VIA ROMA N. 150.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2927 del 16/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciassette AGOSTO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA TECTUBI RACCORDI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE RACCORDI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PODENZANO, VIA ROMA N. 150.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta TECTUBI RACCORDI S.P.A., trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dall'Unione Valnure e Valchero (svolgente la funzione di SUAP anche per il Comune di Podenzano) alla Provincia di Piacenza con nota 26/10/2015, prot. n. 9358 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° 64589 e n° 64590), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione di raccordi" svolta nello stabilimento sito in Comune di Podenzano, Via Roma n° 150;
- la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione Valnure e Valchero con note del 27/02/2016, prot. n° 1616 (acquisita agli atti di ARPAE in pari data con prot. n° PGPC/2016/1401), e del 16/03/2016, prot. n° 2764 (acquisita agli atti di ARPAE in pari data con prot. n° PGPC/2016/2569);

Rilevato che l'istanza è stata avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. La Ditta ha dichiarato in proposito che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione già autorizzata dalla Provincia (Det. Dir. 14/8/2006 n. 1639, adottata nell'ambito del provvedimento conclusivo n. 17 del 6.2.2006 del Consorzio Ambientale Pedemontano);
- per ottenere l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in corpo idrico superficiale, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 precisando che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione già autorizzata;

PRESO ATTO che:

- l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera di cui alla sopra citata DD 1639/2006 (confluita nel provvedimento conclusivo n. 17 del 6.2.2006 del del Consorzio Ambientale Pedemontano) era già stata rilasciata ai sensi dell' art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- presso l'insediamento in oggetto vengono generate:
 - acque reflue industriali provenienti dal lavaggio dei pezzi in acciaio inox a seguito di decappaggio; tali acque vengono trattate mediante un impianto costituito da n° 2 disoleatori con vasca di accumulo degli oli;
 - acque reflue domestiche in uscita dalle fosse biologiche;
 - acque reflue industriali di raffreddamento;
 - acque meteoriche delle coperture e del dilavamento dei piazzali;

- tutte le tipologie di acque reflue di cui sopra confluiscono in un unico scarico avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Grazzano" (canale consortile di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- ai sensi del punto 2.4 della Deliberazione G.R. n° 1053/2003 sono da considerare acque reflue industriali "anche quelle derivanti da attività industriali che danno luogo ad un unico scarico finale in cui confluiscono anche eventuali reflui domestici";
- lo scarico è classificato come scarico di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose (diverse da quelle della tabella 3/A) di cui all'art. 108 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- i pozzetti di prelievo fiscale sono quelli indicati con il n° 2 e con la dicitura "pozzetto di prelievo acque decappaggio" nell'Allegato A "PLANIMETRIA RETE IDRICA DI SCARICO" trasmessa dall'Unione Valnure e Valchero con nota del 16/03/2016, prot. n° 2764, di cui sopra;
- lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in corpo idrico superficiale era stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 2620 del 07/12/2011;
- tutti i sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera che utilizzano acqua prevedono un ricircolo completo della stessa o, eventualmente, lo smaltimento come rifiuto; non viene, pertanto, generato alcuno scarico;
- l'impianto di depurazione a carboni attivi (a servizio dell'attività di collaudo pezzi con liquidi penetranti) prevede un ricircolo completo delle acque reflue non generando alcuno scarico;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL dell'08/04/2016, prot. n° 2016/0021345 (acquisito agli atti l'11/04/2016 con prot. n° PGPC/2016/3489);
- il parere favorevole, in merito allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose avente recapito nel "Rio Grazzano", espresso con prescrizione dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota del 12/04/2016, prot. n° CBP/3602 (acquisito agli atti il 13/04/2016 con prot. n° PGPC/2016/3569);
- il parere favorevole del Comune di Podenzano espresso, in relazione alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico, con nota 15/04/2016, prot. n° 3601 (acquisito agli atti il 18/04/2016 con prot. n° 3777);
- la relazione tecnica istruttoria redatta dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota 22/04/2016, prot. n° PGPC/2016/4006 ed inerente le emissioni in atmosfera;
- la relazione tecnica istruttoria redatta dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota 21/07/2016, prot. n° PGPC/2016/7730 ed inerente lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le " Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);

- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO:

- in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta TECTUBI RACCORDI S.P.A. per l'attività "produzione di raccordi" svolta nello stabilimento sito in Comune di Podenzano, Via Roma n° 150;
- opportuno aggiornare i limiti di emissione e le prescrizioni già fissati, in particolare, per i trattamenti termici rendendoli coerenti con quelli già stabiliti per impianti analoghi presenti in altri stabilimenti, prevedendo, tuttavia, il mantenimento degli autocontrolli per la verifica dell'emissione di materiale particellare in considerazione della particolare ubicazione dell'insediamento in questione;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **TECTUBI RACCORDI S.P.A.** (C. FISC. 01230470997) per l'attività di "produzione di raccordi" svolta nello stabilimento sito in Comune di Podenzano, Via Roma n° 150 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Grazzano";
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

PUNTO DI EMISSIONE E1 IMPIANTO TERMICO PRODUZIONE VAPORE

Portata massima	2200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%; la portata è riferita all'O₂ misurato

PUNTO DI EMISSIONE E2 IMPIANTO ABBATTIMENTO FUMI DECAPPAGGIO

Portata massima	12700 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
HF	2 mg/Nm ³
Acido nitrico (come HNO ₃)	30 mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E3 IMPIANTO ABBATTIMENTO FUMI DECAPPAGGIO

Portata massima	12700 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno

Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)	2 mg/Nm ³
Acido nitrico (come HNO ₃)	30 mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E4 IMPIANTO ABBATTIMENTO FUMI DECAPPAGGIO

Portata massima	29200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)	2 mg/Nm ³
Acido nitrico (come HNO ₃)	30 mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E8 ASPIRAZIONE MOLATURA

Portata massima	8500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E9BIS ASPIRAZIONE TAGLIO

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E10 IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO PEZZI

Portata massima	1750 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%; la portata è riferita all'O₂ misurato

PUNTO DI EMISSIONE E11 IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO PEZZI

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%; la portata è riferita all'O₂ misurato

PUNTO DI EMISSIONE E13 IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO PEZZI

Portata massima	3200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	13 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³

Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%; la portata è riferita all'O₂ misurato

PUNTO DI EMISSIONE E14 IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO PEZZI

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	13 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%; la portata è riferita all'O₂ misurato

PUNTO DI EMISSIONE E15 IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO PEZZI

Portata massima	2100 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	13 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%; la portata è riferita all'O₂ misurato

PUNTO DI EMISSIONE E16 IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO PEZZI

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	4,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%; la portata è riferita all'O₂ misurato

PUNTO DI EMISSIONE E18BIS IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO PEZZI

Portata massima	9500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%; la portata è riferita all'O₂ misurato

PUNTO DI EMISSIONE E20 IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO PEZZI

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%; la portata è riferita all'O₂ misurato

PUNTO DI EMISSIONE E21BIS ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA

Portata massima	3600 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E23BIS ASPIRAZIONE TAGLIO

Portata massima	7500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E24BIS ASPIRAZIONE TAGLIO

Portata massima	7500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E25 ASPIRAZIONE SABBIAIATURA

Portata massima	9350 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E28 ASPIRAZIONE COLLAUDO

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	3 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E29 ASPIRAZIONE VERNICIATURA AD IMMERSIONE

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E30 IMPIANTO TERMICO PER ASCIUGATURA PEZZI VERNICIATI

Portata massima	300 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%; la portata è riferita all'O₂ misurato

PUNTO DI EMISSIONE E31 SABBIATRICE

Portata massima	29000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E32 MOLATURA

Portata massima	20000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E33 TRATTAMENTO TERMICO FELIND

Portata massima	1800 Nm ³ /h
Durata giornaliera	saltuaria
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%; la portata è riferita all'O₂ misurato

PUNTO DI EMISSIONE E38 TAGLIO PEZZI MEDI E PICCOLI

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	15 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E40 TRATTAMENTO TERMICO

Portata massima	1800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	13 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%; la portata è riferita all'O₂ misurato

- deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse;
- le quote di sbocco dei camini delle emissioni denominate E18bis, E38, E39 ed E21bis devono essere posizionate ad un'altezza di almeno un metro superiore al colmo del tetto dell'edificio ospitante l'insediamento e di quello degli edifici circostanti posti in un raggio di 10 metri dall'insediamento stesso;
- fermo restando il rispetto dei limiti di concentrazione di ossidi di azoto e di zolfo fissati per E10, E11, E13, E14, E15, E16, E18BIS, E20, E33 ed E40 il gestore può non effettuare autocontrolli a dette emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
- fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E1 ed E30 il gestore può non effettuare autocontrolli a dette emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
- i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità

devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;

- f) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI 9968 o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione dell'**acido fluoridrico**;
 - Estensione del metodo ISTISAN 98/2 o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione dell'**acido nitrico**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili** espressi come Ctot;
- g) la durata dei campionamenti per la misura del **materiale particellare** deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m₃;
- h) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- i) ferme restando le agevolazioni previste ai precedenti punti c) e d), gli autocontrolli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- j) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- k) i consumi annui di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza settimanale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- l) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
3. di stabilire, **per lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose** avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Grazzano", il rispetto nel pozzetto di prelievo fiscale indicato con il n° 2 dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. di impartire, **per lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose** avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Grazzano", le seguenti prescrizioni:
- a) nel pozzetto posto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali (denominato "*pozzetto di prelievo acque decappaggio*") dovranno essere rispettati i limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., per i parametri della tab. 5 del medesimo allegato 5;
 - b) i pozzetti di prelievo fiscale (come indicati in premessa) dovranno essere in ogni momento accessibili ed attrezzati per consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle acque reflue;
 - c) non è consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio, o di acque prelevate esclusivamente allo scopo le acque reflue industriali (provenienti dal lavaggio pezzi a seguito di decappaggio) prima del trattamento delle stesse per adeguarle ai limiti di cui alla precedente lettera a);
 - d) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento delle condotte fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e domestiche,

prevedendo controlli periodici che ne attestino l'efficienza; la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente;

- e) i fanghi e gli oli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e domestiche dovranno essere periodicamente asportati (e comunque almeno una volta all'anno) al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;
 - f) nel pozzetto di prelievo fiscale posto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali di cui alla precedente lettera a), vengano effettuati, con cadenza almeno trimestrale, autocontrolli analitici delle acque reflue con la caratterizzazione dei seguenti parametri: Zinco, Piombo, Nichel, Rame, Cadmio e Cromo totale;
 - g) venga tenuto un apposito registro con fogli numerati progressivamente, a disposizione degli organi di controllo, nel quale allegare i risultati delle analisi di cui alla precedente lettera f) e su cui annotare:
 - o le operazioni di manutenzione delle condotte fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e domestiche;
 - o quanto previsto alla successiva lettera j);
 - h) almeno ogni 4 anni dovrà essere presentata all'ARPAE una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo, così come disposto dall'art. 3, comma 5, del DPR n° 59/2013;
 - i) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - j) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi agli impianti di trattamento o alle condotte fognarie interne, ovvero cessazione del funzionamento degli impianti stessi, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE e all'A.U.S.L. di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - k) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica agli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e domestiche o variazione delle modalità dello scarico rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo** che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia delle condotte fognarie o degli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e domestiche dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente
6. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dall'Unione Valnure e Valchero (SUAP anche per il Comune di Podenzano) sulla base del presente atto – sostituisce le autorizzazioni ad effettuare le emissioni in atmosfera ed allo scarico di acque reflue industriali richiamate nelle premesse del presente atto;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.